

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2014, n. 6947

Tributi - IRPEG - Rimborsi - Eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Presentazione della dichiarazione quattro anni dopo il termine - Richiesta di rimborso - Non sussiste - Indicazione del credito d'imposta in Unico - Insufficienza

Svolgimento del processo

1. La società A. Spa. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 33/14/11, depositata il 29 marzo 2011, con la quale essa accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di quella provinciale, sicché l'opposizione relativa alla cartella di pagamento, riguardante il mancato riconoscimento del credito d'imposta per Irpeg, inerente all'anno 2002, veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la documentazione prodotta dall'appellata non forniva punto la prova del diritto rivendicato. Inoltre l'amministrazione esattamente non aveva riconosciuto quel credito d'imposta, anche se era stato riportato successivamente nella dichiarazione dei redditi del 2004, in quanto quella precedente, in cui era stato indicato, era stata presentata soltanto il 30.5.2007, e quindi addirittura quattro anni dopo, senza che perciò al riguardo l'ente impositore avesse potuto effettuare alcuna preventiva verifica.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che il diritto relativo al credito d'imposta doveva ritenersi acquisito, essendo stato riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta, ancorché pervenuta all'agenzia con un ritardo di circa quattro anni.

Il motivo è infondato. Invero, com'è noto, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del medesimo, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Pertanto era A. che avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dello stesso mediante esibizione quanto meno del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la mera indicazione del credito nella dichiarazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18427 del 26/10/2012, n. 10808 del 2012). Del resto a maggior ragione alcun credito poteva essere riconosciuto nel caso in esame per la mancata presentazione della dichiarazione del reddito per l'anno d'imposta in argomento, e cioè il 2002. Infatti il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per gli anni di competenza. Invero in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale viene a perdersi definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno, portandole in detrazione negli anni successivi, dal momento che l'omessa dichiarazione vale, a fortiori, come mancato computo. Né, al riguardo, alcuna efficacia sanante della omessa presentazione ha l'eventuale pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del medesimo decreto in materia di Iva, giacché tale norma consente al contribuente, con il pagamento entro certi termini del sesto del massimo della pena prescritta per la detta violazione, esclusivamente di evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la salvezza di quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, tra i quali appunto la possibilità di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 1029 del 28/01/2002, n. 1823 del 2001).

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in € 700,00 (settecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.